Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 gennaio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono *comprensivi d'imposta di bollo* — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 6 DELL'8 GENNAIO 1970:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1969, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(83)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **1016.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle misure di controllo della Convenzione per la pesca nello Atlantico nord-occidentale, nonchè del Protocollo per la entrata in vigore delle proposte adottate dalla commissione prevista da detta Convenzione, datati da Washington il 29 novembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, datati da Washington il 29 novembre 1965, per la modifica dei paragrafi 5, 7 e 8 dell'articolo VIII della Convenzione dell'8 febbraio 1949 per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale:

a) Protocollo relativo alle misure di controllo;

b) Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte della commissione prevista dalla Convenzione.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo III del Protocollo indicato *sub a*) ed all'articolo II del Protocollo indicato *sub b*).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

ALLEGATO *A*

Protocol to the international Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, relating to measures of control.

The Governments parties to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries signed at Washington under date of February 8, 1949, which Convention, as amended, is hereinafter referred to as the Convention, desiring to provide for national and international measures of control on the high seas for the purposes of ensuring the application of the Convention and the measures in force thereunder, agree as follows:

Article I

Paragraph 5 of Article VIII of the Convention is amended by adding the following:

" and may also, on its own initiative, make proposals for national and international measures of control on the high seas for the purposes of ensuring the application of the Convention and the measures in force thereunder ".

Article II

Paragraph 8 of Article VIII of the Convention is amended by adding the following:

" or, in the case of proposals made under paragraph 5 above, from all Contracting Governments ".

Article III

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or approval or for adherence on behalf of any Government party to the Convention.

2. This Protocol shall enter into force on the date on which instruments of ratification or approval have been deposited with, or written notifications of adherence have been received by, the Government of the United States of America, on behalf of all the Governments parties to the Convention; provided, however, that Article II of this Protocol shall enter into force only if the Protocol Relating to Entry into Force of Proposals adopted by the Commission, done at Washington on November 29, 1965, has not entered into force and shall, in such case, continue in force only until that Protocol enters into force.

3. Any Government becoming a party to the Convention after this Protocol enters into force shall adhere to this Protocol, such adherence to be effective on the same date that such Government becomes a party to the Convention.

4. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the Convention of all ratifications and approvals deposited and adherences received and of the date this Protocol enters into force.

Article IV

1. The original of this Protocol shall be deposited with the Government of the United States of America, which Government shall communicate certified copies thereof to all the Governments signatory or adhering to the Convention.

2. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence.

In witness whereof the undersigned, having deposited their respective powers, have signed this Protocol.

Done at Washington this twenty-ninth day of November 1965, in the English language.

For Canada:
C.S.A. RITCHIE Dec. 13, 1965

For Denmark:
TORBEN RØNNE Dec. 1st, 1965

For the Federal Republic of Germany:
K. H. KNAPPSTEIN Dec. 8th, 1965

For France:
BRUNO de LEUSSE Dec. 13th, 1965

For Iceland:
PETUR THORSTEINSSON Dec. 7, 1965

For Italy:
SERGIO FENOALTEA Dec. 13, 1965

For Norway:
HANS ENGEN Dec. 13, 1965

For Poland:
E. DROZNIAK Dec. 13, 1965

For Portugal:
VASCO VIEIRA GARIN Dec. 13, 1965

For Spain:
MERRY del VAL Dec. 8th, 1965

For the Union of Soviet Socialist Republics:
A. DOBRYNIN Dec. 2, 1965

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
PATRICK DEAN Dec. 8, 1965

For the United States of America:
BURDICK H. BRITTIN Dec. 2, 1965

ALLEGATO *B*

Protocol to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries relating to entry into force of proposals adopted by the Commission.

The Governments partics to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries signed at Washington under date of February 8, 1949, which Convention, as amended, is hereinafter referred to as the Convention, desiring to facilitate the entry into force of proposals adopted by the Commission, agree as follows:

Article I

Paragraphs 7 and 8 of Article VIII of the Convention shall be amended to read as follows:

"7. (*a*) Each proposal made by the Commission under paragraphs 1 or 5 of this Article shall become effective for all Contracting Governments six months after the date on the notification from the Depositary Government transmitting the proposal to the Contracting Governments, except as otherwise provided herein.

(*b*) If any Contracting Government participating in the Panel or Panels for the sub-area or sub-areas to which a proposal applies, or any Contracting Government in the case of a proposal made under paragraph 5 above, presents to the Depositary Government objection to any proposal within six months of the date on the notification of the proposal by the Depositary Government, the proposal shall not become effective for any Government for an additional sixty days. Thereupon any other Contracting Government participating in the Panel or Panels concerned, or any other Contracting Government, in the case of a proposal made under paragraph 5 above, may similarly object prior to the expiration of the additional sixty-day period, or within thirty days after receiving notice of an objection by another Contracting Government made within such additional sixty days, whichever date shall be the later. The proposal shall become effective for all Contracting Governments, except those Governments which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, objections have been presented by a majority of Contracting Governments participating in the Panel or Panels concerned, or by a majority of all Contracting Governments in the case of a proposal made under paragraph 5, the proposal shall not become effective unless any or all of the Contracting Governments nevertheless agree as among themselves to give effect to it on an agreed date.

(*c*) Any Contracting Government which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal shall become effective with respect to such Government, immediately if the proposal is already in effect, or at such time as it becomes effective under the terms of this Article.

8. The Depositary Government shall notify each Contracting Government immediately upon receipt of each objection and of each withdrawal of objection, and of the entry into force of any proposal ".

Article II

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or approval or for adherence by any Government party to the Convention.

2. This Protocol shall enter into force on the date on which instruments of ratification or approval have been deposited with, or written notifications of adherence have been received by, the Government of the United States of America, from all the Governments partics to the Convention.

3. Any Government becoming a party to the Convention after this Protocol enters into force shall adhere to this Protocol, such adherence to be effective on the same date that such Government becomes a party to the Convention.

4. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the Convention of all ratifications or approvals deposited and adherences received and of the date this Protocol enters into force.

Article III

1. The original of this Protocol shall be deposited with the Government of the United States of America, which Government shall communicate certified copies thereof to all the Governments signatory or adhering to the Convention.

2. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence.

In witness whereof the undersigned, having deposited their respective powers, have signed this Protocol.

Done at Washington this twenty-ninth day of November 1965, in the English language.

For Canada:
C.S.A. RITCHIE Dec. 13, 1965

For Denmark:
TORBEN RØNNE Dec. 1st, 1965

For the Federal Republic of Germany:
K. H. KNAPPSTEIN Dec. 8th, 1965

For France:
BRUNO de LEUSSE Dec. 13th, 1965

For Iceland:
PETUR THORSTEINSSON Dec. 7, 1965

For Italy:
SERGIO FENOALTEA Dec. 13, 1965

For Norway:
HANS ENGEN Dec. 13, 1965

For Poland:
E. DROZNIAK Dec. 13, 1965

For Portugal:
VASCO VIEIRA GARIN Dec. 13, 1965

For Spain:
MERRY del VAL Dec. 8th, 1965

For the Union of Soviet Socialist Republics:
A. DOBRYNIN Dec. 2, 1965

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
PATRICK DEAN Dec. 8, 1965

For the United States of America:
BURDICK H. BRITTIN Dec. 2, 1965

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **1017**.
Norme in materia di pensioni del personale dell'Esercito e della Marina che abbia prestato servizio di volo anteriormente alla costituzione dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della Marina, e dei loro aventi causa, che abbiano prestato servizio di volo con percezione delle relative indennità anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione dell'Aeronautica militare, sono riliquidate applicando le norme degli articoli 5, 9, 12 e 14 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1021 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **1018**.
Soppressione dell'albo speciale dei difensori davanti al tribunale e alle sezioni speciali di Corte d'appello per i minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 — convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 — e l'articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, sono soppressi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **1019**.
Aumento del contributo di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 441, da lire 75.000.000 a lire 150.000.000, in favore della Società umanitaria - Fondazione P. M. Loria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1969 il contributo annuo di lire 75 milioni stabilito con legge 15 aprile 1965, n. 441, a favore della Società umanitaria, Fondazione P. M. Loria, con sede in Milano, via Daverio n. 7, riconosciuta con regio decreto 23 giugno 1893, è aumentato a lire 150 milioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 75 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per gli anni finanziari 1969 e 1970 con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **1020**.

Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'Istituto di puericultura dell'Università di Roma è concesso, a partire dall'anno 1969, un contributo finanziario di lire 50 milioni annui per la realizzazione del programma di pediatria preventiva concordato ed approvato ogni anno dal Ministero della sanità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Detto finanziamento verrà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 15 dicembre 1969, n. **1021**.

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in lire 1.000 giornaliere.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 65.411.000 a carico del Ministero della difesa sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere annuo di lire 800.000 a carico del Ministero dell'interno sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 15 dicembre 1969, n. **1022**.

Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1973, per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono essere affidate, in mancanza di ufficiali del ruolo del servizio stesso, a veterinari civili.

Per lo svolgimento delle prestazioni suddette è conferito apposito incarico, di durata non eccedente l'anno

solare, regolato da convenzione, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

Art. 2.

Gli incarichi di cui all'articolo precedente non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre nel ruolo degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo.

Il numero delle vacanze di cui al comma precedente è indicato il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa.

Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in 24 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 15 dicembre 1969, n. **1023**.

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

Scuole del Corpo equipaggi militari marittimi;
Scuola di guerra aerea;
Scuola di applicazione;
Scuola di aerocooperazione;
Scuole di volo;
Scuole specialisti;
Scuole di lingue estere;
Servizi e reparti militari marittimi;
Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;
Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti elencati nel primo comma dell'articolo 1 si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, nonché dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui all'articolo 1 per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

Con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi di insegnamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO
— FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 15 dicembre 1969, n. **1024**.

Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1969, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 500.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.

Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 15.000.000 e lire 30.000.000: in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri beni immobili qualunque sia il loro valore.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Nei paesi, in cui non si rende possibile a termine della legge locale l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, l'alienazione degli immobili può avere luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.

Art. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permute di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro per il tesoro, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire un miliardo e cinquecento milioni.

Art. 5.

In via del tutto eccezionale, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, è consentita, entro i limiti di spesa non eccedenti il sesto dell'importo di cui all'articolo 1, la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sugli assegni dei quali dovranno essere applicate le ritenute di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1426, « Acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO — BOSCO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 19 dicembre 1969, n. **1025.**

Variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tabella del personale che può essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica, annessa alla legge 6 agosto 1966, n. 628, è sostituita dalla seguente:

CARRIERA	QUALIFICA	NUMERO
Direttiva	Tutte le qualifiche della carriera.	50
Concetto	Tutte le qualifiche della carriera.	60
Esecutiva	Tutte le qualifiche della carriera.	240
Ausiliaria e ausiliaria tecnica	Tutte le qualifiche della carriera.	50

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969, n. 1026.

Autorizzazione al patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori ad acquistare un immobile.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 31.500.000 (trentunomilionicinquecentomila) dai fratelli Francesco e Carlo Bruschetti, l'appartamento sito in Roma, piazza Sallustio n. 3, al piano rialzato, interni 1 e 2.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 168. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1969.

Modifica della disciplina di svolgimento delle prove scritte degli esami di promozione e di idoneità nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;
Veduto il regio decreto 10 aprile 1937, n. 876, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta l'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione in data 20 marzo 1967 che stabilisce nuovi programmi di latino nel liceo classico e scientifico e nello istituto magistrale;
Considerata la opportunità di modificare il sistema di svolgimento degli esami di promozione e di idoneità per quanto concerne le prove scritte di latino con riferimento soprattutto alla nuova disciplina degli esami di maturità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalle sessioni d'esame dell'anno scolastico 1969-70, negli esami di promozione e di idoneità di cui all'art. 71 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, che si svolgono nel liceo ginnasio, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale, è soppressa la prova scritta concernente la versione in latino di un brano italiano.

Nulla è innovato all'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione in data 20 marzo 1967 per quanto concerne lo svolgimento del programma di latino e le relative esercitazioni scritte e orali da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1969
Registro n. 99 Pubblica istruzione, foglio n. 345

(12110)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969.

Nomina di un componente del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;
Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 5 aprile 1969 - 4 aprile 1971;
Considerato che in sostituzione del sen. avv. Antonio Monni il Comitato olimpico nazionale italiano ha designato l'on. prof. Italo Giulio Caiati quale suo delegato da chiamare a far parte della 3ª sezione del detto consiglio superiore, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 5 aprile 1969 - 4 aprile 1971 l'on. prof. Italo Giulio Caiati è nominato componente della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia, quale delegato del Comitato olimpico nazionale italiano e in sostituzione del sen. avvocato Antonio Monni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1969
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 384

(11988)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Riconoscimento ufficiale come gas tossico della sostanza denominata « acido fluoridrico ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda con la quale la società « Condor », stabilimento di Pantanedo di Rho (Milano) chiede che l'acido fluoridrico sia riconosciuto come gas tossico, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Visto l'art. 2 del regolamento speciale concernente l'impiego di gas tossici (regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147);

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata « Acido fluoridrico » è riconosciuta ufficialmente come gas tossico agli effetti delle disposizioni del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, in esecuzione del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del predetto regolamento è aggiunta la seguente voce « acido fluoridrico ». Per le operazioni di utilizzazione, custodia e conservazione, a qualsiasi scopo della predetta sostanza, occorre l'autorizzazione prevista dallo stesso regolamento.

Art. 3.

Sono esentate dall'autorizzazione alla custodia e conservazione, sempre che non si tratti di industrie alimentari o di industrie farmaceutiche per le quali occorre l'apposita autorizzazione di cui all'art. 2 e prevista dal regolamento stesso:

a) l'acido fluoridrico in soluzione acquosa sino al 40 %;

b) l'acido fluoridrico in soluzione acquosa sino all'85 % per quantitativi non superiori a kg. 50 netti;

c) l'acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi non superiori a kg. 60 netti.

Art. 4.

Gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(12008)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969 con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 6611 del 17 settembre 1969 del medico provinciale di Bologna con la quale si comunica che l'ing. Francesco Pambieri è stato sostituito nella carica di direttore della sezione di Bologna dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'ing. Carlo Tondelli;

Decreta:

L'ing. Carlo Tondelli, direttore della sezione di Bologna dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna in sostituzione dell'ing. Francesco Pambieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 196

(12104)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1969.

Costituzione della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione consultiva centrale istituita dall'articolo 5 della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963;

Viste le designazioni dei Ministeri, degli enti e delle organizzazioni interessate;

Visto l'art. 6 della legge anzidetta;

Visto l'art. 18 del predetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva centrale per la pesca marittima è costituita dai nominativi sottoindicati:

Presidente:

Cervone on. dott. Vittorio, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile;

Membri:

Vitelli dott. Vincenzo, direttore generale della pesca marittima;

Campailla dott. Carmelo, ispettore generale, Lo Pinto dott. Salvatore, direttore di divisione, Paroletti dott. Sergio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Gagliardi dott. Eugenio, direttore della Ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guadagnini dott. Michelangelo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Pupillo dott. Giuseppe, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bonelli dott. Filippo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Toscano dott. Tullio, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Forgnone dott. Pietro, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero; sociale;

Bubbico dott. Luigi, medico provinciale capo per la disciplina medica e Salerni dott. Amedeo, ispettore generale veterinario per la disciplina veterinaria, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Turli dott. Pasquale, ispettore generale, direttore del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

Scalfati avv. Giulio, in rappresentanza del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visco prof. Sabato, in rappresentanza dell'Istituto italiano della nutrizione;

Battaglia prof. Bruno, ordinario di zoologia Università di Padova e Schreiber prof. Bruno, ordinario di zoologia Università di Parma, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Scaccini prof. Andrea, ordinario di anatomia degli animali domestici dell'Università di Parma e Conforti prof. Benedetto, ordinario di diritto internazionale dell'Università di Siena, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sigfrido Sinaldi Sergio, presidente dell'Associazione nazionale delle cooperative pescatori e affini, Principe dott. Antonio, segretario nazionale del settore pesca dell'Associazione generale delle cooperative italiane e Martelli Eliseo, direttore dell'Unione provinciale cooperative di Grosseto per la Confederazione cooperative italiane, in rappresentanza della cooperazione pescherecciа;

Monfredi dott. Angelo, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

Marchionni Sergio, in rappresentanza dei commercianti in prodotti ittici;

Biscaccia Pietro, segretario provinciale della FILM - CGIL di Venezia, Giammarinaro dott. Giuseppe, segretario nazionale della Federazione nazionale dei lavoratori della pesca, Fusco cap. l. c. Nicola, segretario nazionale responsabile della Unione italiana pescatori e Petrillo comm. Francesco, membro del Consiglio nazionale della Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca (Liberpesca), in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Bartoli avv. Angelo, Bassi on. dott. Aldo e Marchegiani Antonio, in rappresentanza dei datori di lavoro della pesca;

Cella avv. Virgilio, in rappresentanza della Federazione nazionale della pesca sportiva.

Art. 2.

Sono nominati segretario e vice segretario della predetta commissione i sottoindicati consiglieri di 1ª classe del Ministero della marina mercantile:

Conte dott. Francesco, segretario;

Capodilupo dott. Ennio, vice segretario.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della predetta commissione saranno poste a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, cap. 1067 es. 1969 e successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1969
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 129

(12000)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1966, n. 166, concernente la costituzione della commissione di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1966, n. 247, concernente la modifica della predetta costituzione;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1969 con il quale l'ispettore generale dott. Metello Bilotta è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni ed enti interessati;

Visti i vari decreti ministeriali concernenti la sostituzione di componenti la commissione;

Ritenuta l'opportunità di riportare in unico provvedimento l'attuale composizione della commissione di cui all'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Decreta:

Art. 1.

La commissione, divisa in due sezioni, dell'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 è così composta:

a) *Sezione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari*:

Bilotta dott. Metello, direttore generale dell'Istituto nazionale commercio estero, presidente e Ferrari dottor Giuseppe, ispettore generale di detto istituto, membro supplente del presidente;

Silva dott. Armando, ispettore generale del Ministero del commercio estero e De Marco dott. Tommaso, direttore di divisione di detto Ministero membri effettivi, nonchè Consolo dott. Andrea e Schiavone dott. Michele di tale Ministero, membri supplenti;

D'Elia dott. Massimo, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo e Granata dottor Rocco, direttore di divisione di tale Ministero, membro supplente;

Rapino dott. Alessandro, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo e Minerva dott. Gaetano, sostituto direttore ruolo UU.PP. I.C.A., membro supplente;

Rodini dott. Nicola, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro effettivo e Pennisi dott. Francesco, ispettore superiore di detto Ministero, membro supplente;

Vilardi dott. Antonio, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura, membro effettivo e Iacomelli dott. Gino della stessa Unioncamere, membro supplente;

Manuzzi cav. Dino e Campanella Francesco del sindacato esportatori-importatori ortoflorofrutticoli ed agrumari, membri effettivi, nonchè Di Bella dott. Salvatore e Bucci dott. Manlio di detto sindacato, membri supplenti;

Buganza dott. Giorgio e Margotti comm. Giuseppe dell'Associazione nazionale dei consorzi dell'ortoflorofrutticoltura, membri effettivi e Azzoni Guidotti dottor Paolo e Vannicola dott. Paolo della stessa associazione, membri supplenti.

b) *Sezione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali*:

Bilotta dott. Metello, direttore generale dell'Istituto nazionale commercio estero, presidente e Ferrari dottor Giuseppe, ispettore generale di detto istituto, membro supplente del presidente;

Silva dott. Armando, ispettore generale del Ministero del commercio estero e De Marco dott. Tommaso, direttore di divisione di detto Ministero, membri effettivi, nonchè Consolo dott. Andrea e Schiavone dott. Michele di tale Ministero, membri supplenti;

D'Elia dott. Massimo, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo e Granata dottor Rocco, direttore di divisione di tale Ministero, membro supplente;

Rapino dott. Alessandro, ispettore generale del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, membro effettivo e Minerva dott. Gaetano, sostituto direttore ruolo UU.PP. I.C.A., membro supplente;

Rodini dott. Nicola, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura, membro effettivo e Pennisi dottor Francesco, ispettore superiore di detto Ministero, membro supplente;

Vilardi dott. Antonio, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura, membro effettivo e Iacomelli dott. Gino, della stessa Unioncamere, membro supplente;

Gorlero dott. Emilio e Sarchi dott. Aldo dell'Associazione nazionale commercianti esportatori di Sanremo, membri effettivi, nonchè Ascheri Ulisse e Nobile Antonio della medesima associazione, membri supplenti;

Mongardi Antonio e Vannicola dott. Paolo, rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro: MISASI

(11987)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11985)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12036)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12037)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12039)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 dicembre 1969

(12041) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 3,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 dicembre 1969

(12040) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 19 dicembre 1969

(12035) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castrocaro

Con decreto 13 giugno 1969, n. 567, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del fiume Montone in comune di Castrocaro (Forlì), località Terra del Sole, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappale 129 della superficie di Ha. 1.53.00 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 2 ottobre 1968, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(12170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione « Marzotto », con sede in Valdagno, ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, la fondazione « Marzotto », con sede in Valdagno, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in territorio di Vicenza, località S. Felice, distinto in quel catasto urbano al foglio IV, sezione *G*, mappale 141-*c* e 1036-*d*.

(12071)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.332.218, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12133)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.177.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12134)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.003.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12135)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.349.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12136)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.426.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12137)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.543.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12138)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.056.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12139)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.537.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12140)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 6 dicembre 1969 « Variazione di inquadramento nella tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, iscrizione e radiazione di altre », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 31 dicembre 1969, a pag. 7942, seconda colonna, voce « trinciati » in luogo di: « John Cotton's n. 1 & 2 Medium da Lit. 22.500 a Lit. *23.500* il kg. reale più dazio; », leggasi: « John Cotton's n. 1 & 2 Medium da Lit. 22.500 a Lit. *23.250* il kg. reale più dazio; ».

(74)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Per opportuna conoscenza e norma si comunica che, con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1969, la Banca Subalpina S.p.A., con sede legale e centrale in Torino, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(12070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). (Legge 16 febbraio 1962, n. 76) Elenco n. 30

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	4859	Accarino Raffaella, nata a Revisondoli l'8 agosto 1910, moglie di Rizza Ignazio, domiciliata a Roma. *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 499076 e, come quella, è vincolata per dote della titolare con patto di reversibilità, giusta atto 10 settembre 1936, rog. Apicella, notaio in Roma	50.000

(11871) Roma, addì 5 dicembre 1969

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 7 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,60	628,55	628,38	628,70	628,40	628,60	628,60	628,70	628,60	628,85
$ Can.	585,85	585,75	585,75	585,90	585,10	585,85	585,75	585,90	585,85	585,85
Fr. Sv.	145,35	145,55	145,60	145,59	145,45	145,35	145,50	145,59	145,35	145,30
Kr. D.	83,93	83,88	83,92	83,93	83,80	83,93	83,92	83,93	83,93	83,93
Kr. N.	87,96	87,93	87,98	87,97	87,80	87,96	87,94	87,97	87,96	87,95
Kr. Sv.	121,63	121,66	121,65	121,72	121,65	121,63	121,70	121,72	121,63	121,60
Fol. . .	173,25	173,05	173,10	173,15	173,10	173,25	173,14	173,15	173,25	173,25
Fr. B. .	12,60	12,652	12,6625	12,66	12,64	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66
Franco francese	113,08	113,14	113,15	113,21	113,10	113,10	113,20	113,21	113,08	113,20
Lst.	1509,40	1508,70	1508,75	1509,20	1508,25	1509,40	1509 —	1509,20	1509,40	1509,40
Dm. occ.	170,47	170,43	170,40	170,46	170,30	170,57	170,46	170,46	170,57	170,50
Scell. Austr. .	24,32	24,32	24,32	24,3275	24,30	24,32	24,325	24,3275	24,32	24,32
Escudo Port.	22,09	22,10	22,12	22,11	22,15	22,09	22,10	22,11	22,09	22,09
Peseta Sp. .	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9,05	9 —	9 —	9 —	9 —

Media dei titoli del 7 gennaio 1970

Rendita 5 % 1935 . .	96,175
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,85
» 3,50 % (Ricostruzione) .	82,875
» 5 % (Ricostruzione) .	93,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,25
» 5 % (Città di Trieste) . .	92,375
» 5 % (Beni Esteri) . .	88,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,675
» 5,50 % » » 1968-83	98,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,475
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,475
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	99,575
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	96,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1970

1 Dollaro USA	628,65
1 Dollaro canadese	585,825
1 Franco svizzero	145,545
1 Corona danese	83,925
1 Corona norvegese	87,955
1 Corona svedese	121,71
1 Fiorino olandese	173,145
1 Franco belga .	12,66
1 Franco francese .	113,205
1 Lira sterlina	1509,10
1 Marco germanico . . .	170,46
1 Scellino austriaco	24,326
1 Escudo Port.	22,105
1 Peseta Sp.	9 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 16642/3797, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Battista - Placentino Filomena, nata il 28 febbraio 1915 in San Giovanni Rotondo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 120 riportata in catasto alla particella n. 29-*b* del foglio di mappa n. 139 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 45.

(12048)

Autorizzazione all'Associazione nazionale bachicoltori, con sede in Treviso, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1969, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 81, l'Associazione nazionale bachicoltori, con sede in Treviso, è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Emilia Mandruzzato in Narducci, al prezzo di L. 9.000.000 (novemilioni), un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato rurale, sito in comune di Villorba (Treviso), località « Le Furlane », distinto in catasto dai mappali 20, 36, 110-*a*, 19, 22, 141, 38 del foglio V, sezione *A*, da adibire alla costituzione di un'azienda sperimentale e dimostrativa gelsibachicola.

(12198)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1968 al 30 novembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1720/68, n. 1738/68 e n. 1823/68 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):		
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A o 17.05-A):		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso di amido:		
		a) inferiore o uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.026,25	463,75
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	13.838,75	13.276,25
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	20.468,75	20.468,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	26.362,50	26.362,50
		b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	2.011,25	1.448,75
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	14.823,75	14.261,25
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	24.775,00	24.775,00
		c) superiore al 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	3.459,35	2.896,85
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	16.271,85	15.709,35
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	20.637,50	20.637,50
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	26.362,50	26.362,50

(11174)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, anno IV, parte III, n. 11, del 18 dicembre 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a quattro borse di ricerca per laureati stranieri, da usufruirsi presso il gruppo italiano di fisica cosmica del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a venti borse di ricerca per matematici stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

(19)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi per esami a tre posti di vice traduttore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesca e inglese, a due posti per le lingue francese e spagnola, ad uno per le lingue serba e croata, ad uno per le lingue croata e slovena e ad uno per le lingue tedesca e francese.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, concernente il riordinamento dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957. n. 686;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice traduttore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesca e inglese.

Art. 2.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice traduttore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue francese e spagnola.

Art. 3.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a un posto di vice traduttore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue serba e croata.

Art. 4.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a un posto di vice traduttore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue croata e slovena.

Art. 5.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a un posto di vice traduttore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesca e francese.

Art. 6.
Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi ai concorsi coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare ai concorsi anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi;

6) particolare conoscenza delle lingue alle quali si concorre.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dai concorsi in parola soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.
Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

f) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

g) per i profughi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

h) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9); per i mutilati ed invalidi in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130); per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7); per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550); per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5); per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

c) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per le vedove e gli orfani per causa di guerra o di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

e) per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

f) per i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178), fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta di età;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite é aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1968, numero 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), purché complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 8.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da lire 400, dirette al Ministero di grazia e giustizia devono essere presentate o fatte pervenire esclusivamente al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono stati iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o ne siano decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

la particolare conoscenza delle lingue alle quali si concorre.

Gli aspiranti che desiderino sostenere prove facoltative di esame in lingue diverse da quelle suindicate dovranno farne esplicita richiesta nella domanda.

Nelle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa ai concorsi.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 9.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza o di precedenza per la nomina al posto, anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 10.

Termine per la presentazione dei titoli preferenziali e dei documenti di rito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Segreteria), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 11, sia, per beneficiare dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 6, gli appositi documenti elencati nell'art. 12.

Art. 11.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 10, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 6 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale é stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato della carriera esecutiva, per avvalersi della facoltà di cui all'art. 6, n. 1, secondo comma del bando, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di primo grado e la relativa copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non é valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da lire 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 7, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del successivo art. 12;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da lire 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da lire 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da lire 400, rilasciato dalla competente procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da lire 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilzione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, in bollo da lire 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva, in bollo da lire 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva, in bollo da lire 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da lire 400, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da lire 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'articolo 17.

Art. 12.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza o di elevazione dei limiti di età sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da lire 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da lire 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da lire 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione ;

5) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

6) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità in carta da bollo da lire 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

7) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione in carta da bollo da lire 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da lire 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da lire 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di

residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da lire 400, rilasciato a nome del genitore invalido;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo di lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da lire 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

18) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

19) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da lire 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

20) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da lire 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

21) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del primo gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero, foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

22) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da lire 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

23) coniugati con o senza prole e vedove con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata in carta da bollo da lire 400, dal direttore dello ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

26) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da lire 400, attestante il lodevole servizio prestato;

27) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

28) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

29) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

30) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

31) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

32) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da lire 400 dell'autorità militare.

Art. 13.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 7 della legge 1° agosto 1962, n. 1206, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 14.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma e consisterà in quattro prove scritte ed una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 15. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, del quale verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre, data, nei termini di legge, comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno espletate le prove scritte e quelle orali.

Gli aspiranti che hanno chiesto di sostenere anche prove facoltative in lingue diverse da quelle alle quali si concorre sosterranno le relative prove scritte nei giorni successivi a quelli stabiliti per le prove obbligatorie.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte e quelle orali muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, aggiornati secondo le norme che ne prevedono il rilascio:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 15.
Programma di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale.

Gli esami scritti verteranno su:

a) una prova di dettato, senza l'ausilio del dizionario, in una delle due lingue straniere, alle quali si concorre, a scelta della commissione;

b) una prova di traduzione, con l'uso del dizionario, nell'altra lingua straniera alla quale si concorre;

c) una prova di traduzione, con l'uso del dizionario, nelle lingue facoltative straniere, eventualmente richieste dal candidato, diverse da quelle indicate nel bando di concorso.

L'esame orale verterà su:

a) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte ed in quelle eventualmente scelte come prova facoltativa;

b) una prova su cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura civile ed istituzioni di diritto e procedura penale.

Art. 16.

Ammissione alla prova orale - Graduatorie

Per la valutazione delle prove di esame la commissione dispone di quaranta punti, dei quali venti da assegnare per le prove scritte e venti per quelle orali.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di quattordici punti complessivi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Consegue l'idoneità il concorrente che ottenga nel complesso delle prove di esame non meno di ventotto punti, con almeno dodici punti nelle prove orali.

I candidati ,che chiedono di essere esaminati in lingue diverse da quelle .per le quali concorrono, conseguono l'ammissione alle prove orali mediante semplice dichiarazione di idoneità.

Esperita la prova orale con esito favorevole la commissione può disporre, tenuto conto dell'esito di entrambe le prove, di un massimo di cinque punti per ogni lingua facoltativa.

Le graduatorie di merito dei singoli concorsi saranno formate nell'ordine risultante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato; quelle dei vincitori, nell'ordine predetto e con la osservanza delle disposizioni in vigore, per quanto concerne eventuali riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 17.

Approvazione delle graduatorie - Impugnative

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 18.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1969
Registro n. 33 *Grazia e giustizia, foglio n.* 155

(11918)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale della aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1969, registro n. 11, foglio n. 36, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Deidda dott. Paolo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:

Rem Picci ing. Giorgio, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Centineo prof. Santi, ordinario di elettronica generale, misure, elettriche e laboratorio nell'istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo;

Pasquali Coluzzi prof Riccardo, ordinario di aerotecnica e costruzioni aeronautiche nell'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;

Raineri ing. Giovanni, ispettore capo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Conti dott. Fabrizio, ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Alla commissione viene aggregato, in qualità di membro aggiunto per le prove di lingua straniera, il dott. Elio Calì, ispettore capo superiore delle ferrovie dello Stato.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario per un importo di presumibili L. 30.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1969

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1969
Registro n. 12 *Bil. Trasporti, foglio n.* 169

(12180)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento dei posti e riapertura dei termini del concorso per titoli ed esami a posti di rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1968, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a quindici posti di rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali;
Considerato che durante la fase di preparazione del concorso si sono resi disponibili, in seguito a collocamenti a riposo dei titolari, altri cinque posti di rettore nel ruolo di cui sopra;
Ravvisata, nell'interesse dell'Amministrazione, l'opportunità di utilizzare anche i predetti posti;
Considerato che non è stato ancora fissato il diario delle prove d'esame;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso a rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali, di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1968, citato nelle premesse, è elevato da quindici a venti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso bandito con il citato decreto ministeriale 10 giugno 1968, è riaperto per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Resta ferma ogni altra disposizione del predetto bando che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12103)

Avviso di rettifica

Nell'ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione di 2° grado, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1969, all'art. 5, primo capoverso, dove è scritto: «...25 gennaio 1970», leggasi: «...30 gennaio 1970».

(63)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 8034 e n. 8035 in data 31 agosto 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Vista la lettera in data 1° ottobre 1969, n. 10406, con la quale il comune di Sarno comunica che il dott. Ricciardone Antonio ha rinunziato alla condotta medica - frazione Episcopio di quel comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Ricciardone Antonio;

Considerato che il dott. Giuseppe Pagliarulo, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Pagliarulo è dichiarato vincitore del posto di medico condotto della frazione Episcopio del comune di Sarno.

Il commissario prefettizio del comune di Sarno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 5 dicembre 1969

Il medico provinciale: GALLO

(12161)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 830/U.V.P. in data 28 marzo 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1968;

Visto il proprio successivo decreto n. 1215/U.V.P. in data 21 maggio 1969, con il quale si apportavano variazioni al precedente decreto n. 830/U.V.P. del 28 marzo 1969;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto le segnalazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Campobasso e dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Visto, inoltre, il decreto n. 8599 in data 15 dicembre 1969, del medico provinciale di Campobasso, relativo alla designazione del componente della commissione, di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Coppini dott. Remo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo, preside della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Marcato prof. Arnaldo, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Caporizzo dott. Angelo, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Campobasso;

Di Lecce dott. Pellegrino, veterinario comunale di Campobasso.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Campobasso.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 16 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

(12082)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.